

Oggetto: Ditta F.Ili Casale s.r.l., P.IVA: 00454680869 - *“Progetto di modifica e rinnovo autorizzazione del Centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fa si di messa in sicurezza demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell’art. 3 del D.Lgs 209/2003. Impianto in agro di Villarosa c.da “Meschino mio” S.P. 93 km 0+350”.*

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Servizio 6 - Autorizzazioni rifiuti

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** La Legge 7 agosto 1990, n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- Vista** la L.r. 24 del 24.8.1993 che disciplina la *“Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”*;
- Visto** il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot.25115 - 137.II.2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l’altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Visto** il D.M. 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai DD.MM. Ambiente 09 gennaio 2003, 27 luglio 2004 e 5 aprile 2006 n.186;
- Vista** l’Ordinanza Commissariale 07.12.2001 del Vicecommissario delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- Vista** l’Ordinanza n.2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- Visto** il D.lgs.42/2004 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*;
- Vista** la delibera del Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16.7.1999, ess.mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- Visto** il D.lgs.152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.lgs.81 del 09 aprile 2008, e ss.mm.ii., recante *“Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- Visto** il D.M. 17 dicembre 2009, recante *“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”* (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- Vista** la L.r. 08 aprile 2010, n.9 recante *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- Visto** il D.P.R. n.151 dell’1 agosto 2011 - *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”*;
- Visto** il D.lgs.159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. *“Codice Antimafia”*, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 novembre 2012;
- Vista** la disposizione commissariale (ex OPCM n.3887) del 31 luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il *“Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia”*;
- Visto** il D.lgs.33 del 14/03/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- Vista** la decisione della Commissione Europea del 18.12.2014 relativa all’elenco dei rifiuti;
- Visto** il D.lgs.104 del 16/06/2017, *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt.1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n.114”*;
- Vista** la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.1121 del 21/01/2019 recante *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;

- Visto** il D.P.Reg. 10 del 21 aprile 2017 *“Regolamento di attuazione dell’art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”*;
- Visto** il D.Lgs. n. 119 del 03/09/2020 *“Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”*;
- Visto** il D.P.Reg. 8 del 12 marzo 2021 *“Regolamento di attuazione dell’art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”*;
- Visto** il D.lgs.116 del 03/09/2020, *“Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;
- Vista** la L.r.19 del 16 dicembre 2008 recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”*, che ha istituito il *“Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”*;
- Visto** il D.P.Reg. del 05/04/2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01.6.2022 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art.13 co.3 della l.r.3/2016;
- Visto** il DDG. n. 180 del 14/02/2024 *“Procedure per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (linee guida applicative per la presentazione delle istanze)”*;
- Visto** il D.P.Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- Visto** il DDG n. 1251 del 12/10/2023 con il quale è stato conferito all’ing. Francesco Arini, l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6, *“Autorizzazione Rifiuti”*, all’ing. Francesco Arini;
- Visto** il D.D.G. n. 2217 del 22/12/2025, approvazione dell’atto aggiuntivo di proroga del contratto individuale dell’Ing. Francesco Arini quale dirigente del Servizio 6 *“Autorizzazioni rifiuti”* del DRAR fino al 31.3.2026;
- Visto** il D.D.G. 487 del 24/03/2026 con il quale è stato approvato l’ulteriore Atto aggiuntivo di proroga del contratto individuale dell’Ing. Francesco Arini quale Dirigente del Servizio 06 – *“Autorizzazione Rifiuti”* del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti a far data dal 1° aprile 2026, per la durata di tre mesi;
- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 12.06.2026 con la quale è stato prorogato per un periodo di dodici mesi l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità già conferito al Dott. Arturo Vallone;
- Visto** il D.P.Reg. n. 3331 del 18.6.2026 con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n.239 del 12.06.2026 è disposta al dott. Arturo Vallone la proroga dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- Visto** il D.D.G. n. 959 del 22.06.2026 di approvazione dell’Atto aggiuntivo, parimenti allegato, al contratto individuale di lavoro dell’ing. Francesco Arini quale dirigente del S.06 *“Autorizzazioni Rifiuti”* del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il quale è differito il termine di durata dell’incarico dirigenziale fino alla data del 31 dicembre 2026;
- Vista** la circolare DRAR n. 2 del 25/06/2025 *“Linee guida operative e chiarimenti esplicativi per il settore degli impianti di autodemolizione autorizzati nell’ambito della Regione Siciliana”*;
- Vista** la nota introitata al ns. prot. n.10285 del 11.3.2021, con cui la ditta F.lli Casale srl ha presentato *“istanza di rinnovo del DDG 1784 del 14/11/2011, provvedimento di modifica e rinnovo di cui alla O.C. 939 del 11/10/2006”*.
- Vista** la nota prot 15920 del 03/05/2022 questo Dipartimento ha richiesto integrazioni documentali;
- Vista** la nota del 02/08/2022, introitata al ns prot. 28062 del 03/08/2022, la ditta ha presentato *“richiesta di modifica non sostanziale, ex art. 208 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi sito in c.da meschinomio del comune di villarosa (en), autorizzato con d.d.s. n. 1784 del 14.11.2017, modificato ed integrato con d.d.s. n. 604 del 14.05.2015, precedentemente autorizzato con o.c. n. 67 del 25.01.2005, n. 939 del 11.10.2006 e n. 351 del 13.07.2007”*;
- Vista** la nota acquisita al DRAR prot. n. 16467 del 29/03/2023 la ditta F.lli Casale di Casale Edoardo Giovanni & C. s.n.c. ha presentato integrazione alla richiesta di autorizzazione, ex art. 208 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per la modifica non sostanziale dell’impianto esistente, riorganizzazione di alcuni settori di stoccaggio rifiuti inerenti l’attività di autodemolizione, e modifica dell’autorizzazione allo scarico, la modifica non sostanziale degli scarichi idrici dell’impianto, rispetto all’ultima autorizzazione rilasciata dal comune di Villarosa (EN), e la richiesta di inserimento di tale autorizzazione nell’ambito dell’Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs. 152/2006, inoltre ha comunicato che a far data dal 02/03/2023 la società *“F.LLI CASALE DI CASALE EDOARDO GIOVANNI & C. S.N.C.”* si è trasformata nella società a responsabilità limitata denominata *“F.LLI CASALE S.R.L.”* con P.IVA n. 00454680869 e sede legale in c.da MESCHINOMIO

S.S. 121 KM 117.9 VILLAROSA [EN], come da rogito della Dott.ssa Laura Labruna Notaio, repertorio m.196 raccolta n.121 di cui veniva allegata la certificazione. In tale nota la ditta chiede l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali o assimilate alle domestiche - acque di prima pioggia o di dilavamento in corpo idrico, indicando come ente competente nell'ambito del procedimento l'ufficio Suap del Comune di Villarosa (EN);

Vista la acquisita al DRAR al numero prot. n. 18930 del 17/04/2023 la ditta comunicava che l'impianto in esercizio di autodemolizione come autorizzato e per come viene gestito, non rientra tra quelli previsti dall'allegato IV, parte II del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. in quanto la superficie totale è inferiore ad 1 ettaro, inoltre si rappresentava quanto segue: *“considerato che l'attività principale della Società è quella prevista del Dlgs 209/2003 (autodemolizione) si ribadisce che erroneamente i vari Decreti Rilasciati da codesto Dipartimento riportano sempre diversi codici cer, nonostante l'unico rifiuto pericoloso proveniente da terzi da conferire ad un impianto autodemolizione e che la ditta riceve è quello identificato appunto con il cer 160104* (veicolo fuori uso). Con la presente si chiede l'eliminazione di alcuni dei rifiuti provenienti da terzi, elencati nell'Ordinanza Commissariale n. 67 del 25.01.2005 e s.m.i., nonché l'eliminazione dell'operazione D15”*

Vista la nota acquisita al protocollo interno n. 24059 del 19/05/2023 in riferimento alla richiesta di modifica non sostanziale dell'impianto del 03.08.2022, successivamente integrata con nota del 29.03.2023 e con nota del 10.05.2023, la ditta ha trasmesso la seguente documentazione integrativa: - Studio previsionale di impatto acustico;

Vista la nota acquisita al prot. DRAR n. 3737 del 17/01/2024 la ditta ha trasmesso la modifica della Tav. B2 Rev. 01 “Planimetria di progetto” in sostituzione di quella precedentemente inviata;

Vista la nota prot. 7702 del 26/02/2026 è stata indetta una conferenza dei servizi per il 18/03/2025, inviando tutta la documentazione pervenuta agli Enti coinvolti, inoltre, sono state richieste alla ditta le integrazioni di alcuni documenti mancanti, afferenti alla nuova società;

Vista la nota acquisita al prot. 9220 del 11/03/2025, la ditta ha trasmesso integrazioni spontanee consistenti in una revisione al progetto già inviato agli Enti per il rilascio del parere di competenza;

Vista la successiva nota, acquisita al prot.10569 del 18/03/2025, la ditta ha trasmesso una ulteriore integrazione spontanea con nuova modifica al progetto e soppressione del punto di scarico precedentemente indicato;

Vista la nota prot. 12195 del 28/03/2025, con cui questo Dipartimento *“Facendo seguito alla convocazione della conferenza dei servizi, giusta nota prot. 7702 del 26/02/2025, ha rappresentato che la ditta F.Ili Casale srl, durante l'iter di approvazione del progetto di modifica, ha inviato le seguenti integrazioni progettuali spontanee ... tali modifiche, pur se limitate alla progettazione degli scarichi, impongono allo scrivente di informare gli enti che hanno rilasciato parere sulla precedente versione di progetto e richiedere la conferma/modifica dei pareri resi; inoltre risulta necessario valutare se è da richiedere il parere endoprocedimentale di competenza ad enti non precedentemente coinvolti nel procedimento”*, ha annullato la CdS fissata con prot. 7702 del 26/02/2025, comunicando che nella prossima conferenza dei servizi si esamineranno le modifiche richieste con nota prot. 10569 del 18/03/2025, pertanto le istanze di modifica precedentemente presentate con nota prot. 28062 del 03/08/2022, integrata con successive note prot. 22298/2023 e 3737/2024; e la nota prot. 9520 del 11/03/2025, verranno archiviate d'ufficio ove la ditta non manifesti espressamente l'interesse alla trattazione;

Vista la nota dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia prot. 20109 del 18/07/2025, acquisita al prot DRAR n. 26752 del 21/07/2025, con cui ha trasmesso il Nullaosta Idraulico ai sensi degli artt. 93 e seguenti del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 per la: “Richiesta autorizzazione, ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per la modifica non sostanziale degli scarichi idrici nell'impianto di autodemolizione in C.da Meschinomio del Comune di Villarosa (EN), autorizzato con D.D.S. n. 1784 del 14/11/2011, modificato ed integrato con D.D.S. n. 604 del 14/05/2015”;

Vista la nota prot. 29940 del 04/08/2025, questo Dipartimento in considerazione del nulla osta idraulico trasmesso dall'Autorità di Bacino, ha chiesto alla ditta: “di chiarire definitivamente con quale modalità intende smaltire gli scarichi, se nelle vasche interrato come comunicato con nota prot. 10569 del 18/03/2025 (ultima richiesta), o avvalendosi dell'autorizzazione idraulica unica rilasciata dall'Autorità di Bacino”;

Vista la nota acquisita al prot. DRAR n. 32316 del 28/08/2025, ha dichiarato di voler utilizzare lo scarico per come autorizzato dall'Autorità di Bacino ed ha trasmesso a tutti gli Enti il relativo progetto;

Vista la nota prot. 38855 del 30/09/2025 questo Dipartimento ha onerato la ditta ad unificare la documentazione progettuale in una versione aggiornata e completa (accompagnata da un elenco aggiornato degli elaborati costituenti il progetto con indice di revisione e data) e di trasmetterla in formato digitale a tutti gli Enti;

Vista la nota acquisita al prot. 39432 del 02/10/2025, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione definitiva consistente in:

- o Relazione Tecnica modifiche NS Rev.01;
- o Relazione modifica scarichi Rev.03;
- o Relazione Idrogeologica;
- o Relazione impatto acustico;

- o PMC Rev.02
 - o Tav. B1 Planimetria generale layout - autorizzato;
 - o Tav. B2 Rev. 01 Planimetria generale di progetto;
 - o Tav. B3 Rev.04 Planimetria regimentazione scarichi;
 - o Tav. B4 rev. 02 Tavola Monitoraggi
- Elaborati di cui all'Autorizzazione idraulica Unica prot. n. 20109 del 18/07/2025:
- o A.B. Tav. 1 Corografia, stralcio catastale, relazione tecnica;
 - o A.B. Tav. 2 Rilievo dello stato dei luoghi;
 - o A.B. Tav. 3 Progetto (stato attuale - stato di progetto - particolari esecutivi).

Vista la nota prot. 41693 del 17/10/2025, è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria per il 20/11/2025 in modalità asincrona;

Vista la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi decisoria, conclusasi con esito Favorevole, in cui sono confluite le seguenti note/pareri:

- Comune di Villarosa (EN) – Area III Tecnica - Serv. Urbanistica: prot. 3513 del 17/03/2025, acquisito in pari data al prot. DRAR prot. 10444, *“tenuto conto della destinazione urbanistica, verificata la coerenza dell'impianto nel contesto in cui si esercita l'attività, si esprime Parere Favorevole”*.
- Genio Civile di Enna prot. 34994 del 17/03/2025, acquisita al prot. DAR 10409 del 17/03/2025, che così recita: *“... vista la documentazione acquisita, si comunica che non sono stati rilevati elementi di competenza dello scrivente ufficio”*;
- Libero Consorzio Comunale di Enna: Settore III “Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici” prot. 4904 del 17/03/2025, acquisito al prot. DRAR 10439 del 17/03/2025, allegando la concessione provinciale n. 93 del 03/10/2007 di autorizzazione per *“l'apertura di un accesso carrabile lungo la S.P. 93 alla progr. 0+350 circa”*, dichiara che *“alla luce degli interventi previsti e proposti, si ritiene che, nella fattispecie, ai fini della realizzazione degli stessi, questo Libero Consorzio Comunale di Enna non abbia da adottare e/o rilasciare specifiche autorizzazioni, concessioni, e/o comunque specifici atti endo-procedimentali all'approvazione della richiesta in oggetto”*;
- Comune di Villarosa (EN): prot. 13835 del 20/10/2025, acquisito al prot. DRAR prot. 42018 del 21/10/2025, conferma integralmente il parere favorevole già espresso con nota prot. 3513 del 17/03/2025;
- Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia prot. 30766 del 14/11/2025, acquisito al prot. 46322 del 14/11/2025, che recita: *“Questa Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha già provveduto, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali in materia di tutela e gestione del reticolo idrografico superficiale, al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica, prot. n. 20109 del 18/07/2025, emessa ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 e delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvate con D.P. n. 09/AdB del 6 maggio 2021, secondo le modalità procedurali definite con Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23 giugno 2022. ... Sulla base delle considerazioni che precedono e in difetto di successive modifiche o integrazioni intervenute rispetto allo stato progettuale e documentale vigente alla data di rilascio della citata Autorizzazione Idraulica, si conferma integralmente la validità e l'efficacia del provvedimento autorizzativo precedentemente emanato da questa Autorità, nei termini e alle condizioni ivi stabiliti”*.
- Genio Civile di Enna prot. 130356 del 14/11/2025, acquisita al prot. DAR 46325 del 14/11/2025, che così recita: *“... si comunica che, il progetto privo di opere strutturali soggette ad autorizzazione da parte di questo Ufficio, non si ritiene dovere rilasciare il parere richiesto”*;
- Libero Consorzio Comunale di Enna: Settore III “Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici” prot. 21961 del 20/11/2025, acquisito in pari data al prot. DRAR 47142, *“... si conferma quanto già rappresentato e trasmesso con nota prot. 4904 del 17/03/2025”*.
- Tra tutti gli Enti invitati NON risulta pervenuto il parere di Arpa Sicilia.
- *Ai sensi dell'art. 14ter comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. sono considerati acquisiti senza prescrizioni, i pareri delle Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.*

Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto il 14/3/2011, tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per

la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

Visto il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la società F.Ili Casale s.r.l., con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;

Vista l'attestazione di pagamento della tassa di concessione governativa art. 6 della l.r. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii, pari ad € 180,76, trasmessa via pec ed acquisita al prot. n. 24701 il 17/06/2026;

Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011, e ss.mm.ii;

Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

Tutto quanto sopra premesso

DECRETA

Art.1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. è rinnovata in favore della ditta "F.Ili Casale srl" P.IVA: 00454680869 l'autorizzazione rilasciata con Ordinanza Commissariale n. 939 del 11/10/2006, rinnovata con DDG n. 1784 del 14.11.2011 modificata con DDS n. 604 del 14.05.2015, per la gestione del Centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fa si di messa in sicurezza demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs 209/2003. Impianto identificato al foglio 27 part. 772 in agro di Villarosa c.da "Meschino mio" S.P. 93 km 0+350.

La presente autorizzazione ha validità dieci anni dalla data di emissione del presente Decreto, è rinnovabile secondo quanto previsto dall'art. 208 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.; a tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata apposita domanda di rinnovo, pena la decadenza del diritto al rinnovo.

Art. 2

Sono approvate le modifiche richieste, giusta nota acquisita al prot. DRAR n°39432 del 02/10/2025, relative al "Centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fa si di messa in sicurezza demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs 209/2003. Impianto identificato al foglio 27 part. 772 in agro di Villarosa c.da "Meschino mio" S.P. 93 km 0+350". Le variazioni consistono in:

1. Adeguamento dell'impianto, ai sensi del D.Lgs. 119/2020, così come descritto negli elaborati denominati "Relazione Tecnica modifiche NS Rev.01 e Tav. B2 Rev. 01 Planimetria generale di progetto", specificando quanto segue:
 - riconfigurazione dell'impianto quale centro dedicato esclusivamente alla gestione dei veicoli fuori uso con effettuazione delle operazioni di trattamento ai sensi delle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii., in coerenza con l'attività effettivamente svolta;
 - eliminazione dello stoccaggio conto terzi;
 - cessazione attività R4 e D15;
 - rimodulazione del layout impiantistico per adeguarlo alla nuova configurazione;
2. Modifica degli scarichi, di cui all'Autorizzazione idraulica Unica prot. n. 20109 del 18/07/2025, così come descritto negli elaborati denominati:
 - A.B. Tav. 1 Corografia, stralcio catastale, relazione tecnica;
 - A.B. Tav. 2 Rilievo dello stato dei luoghi;
 - A.B. Tav. 3 Progetto (stato attuale - stato di progetto - particolari esecutivi).

Art. 3

La potenzialità massima annua autorizzata in impianto è pari a:

Rifiuti pericolosi 3.061 tonnellate/anno

Sono ammessi in ingresso all'impianto, rifiuti aventi i seguenti codici EER, per i quali sono autorizzate le rispettive operazioni:

CER	Descrizione	Operazioni
16.01.04*	Veicoli fuori uso	R13/R12

Art. 4

L'autorizzazione unica di cui al presente decreto recepisce/sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione allo scarico, di cui all'Autorizzazione idraulica Unica prot. n. 20109 del 18/07/2025, rilasciata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico approvate con D.P. n. 09/AdB del 06/05/2021, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022. Comprensivo delle prescrizioni ivi contenute.

Art. 5

La Ditta dovrà altresì ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno; le garanzie dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto al punto 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.4064 del 15.3.2018.
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento;

Art. 6

I rifiuti provenienti dalla bonifica e demolizione dei VFU saranno gestiti in regime di deposito temporaneo per un max di mesi 6 per i rifiuti pericolosi e mesi 12 per i rifiuti non pericolosi.

Il settore di stoccaggio deve avere i requisiti di cui al punto 4) dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii. I nuovi rifiuti derivanti dalle operazioni di demolizione e messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, in quanto prodotti dall'azienda, devono essere gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo.

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

La capacità di stoccaggio dei rifiuti identificati dai codici EER 130105*, 130111*, 130113*, 130205*, 130206*, 130208* non deve superare i 500 litri nel rispetto del DPR 151/2011.

I rifiuti liquidi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso dovranno essere raccolti in appositi contenitori distinti per tipologia, dotati dei prescritti sistemi di contenimento e gestiti nel rispetto del divieto di miscelazione di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006.

Le capacità di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere conformi a quelle previste negli elaborati progettuali approvati.

Art. 7

Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.

Art. 8

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettati tutti i seguenti limiti e prescrizioni:

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 152/06, e ss.mm.ii;
2. L'attività deve essere svolta nel rispetto dei requisiti stabiliti dal d.lgs. 209/2003, come modificato da D.Lgs.119/2020 *“Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”*;
3. L'impianto deve essere dotato di recinzione lungo tutto il perimetro, l'area di impianto deve essere dotata di superficie impermeabile mantenuta sempre integra e di adeguati sistemi di convogliamento, di raccolta e di trattamento delle acque meteoriche e dei reflui, tenuti sempre in perfetta efficienza;;
4. I veicoli in ingresso dovranno essere trattati, in conformità al D.Lgs. 119/2020, entro 10 giorni dall'ingresso nell'impianto;
5. Non è consentita la sovrapposizione dei veicoli da bonificare, neanche tramite cantilever. Per lo stoccaggio del veicolo già bonificato (messo in sicurezza), ma non ancora sottoposto a trattamento, è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
6. L'accatastamento delle carcasse, già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato, non deve superare i cinque metri di altezza;

7. Deve essere assicurata un'elevata protezione dell'ambiente e delle risorse naturali attraverso un'attenta conduzione dell'impianto volta alla salvaguardia delle matrici ambientali aria, acqua e suolo, della flora e della fauna e della salute umana;
8. La gestione dell'Impianto deve rispettare la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
9. L'Impianto deve essere sempre tenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del Decreto e delle norme di conduzione dell'Impianto previste nel Progetto;
10. Le aree destinate alla viabilità interna, così come rappresentate nella planimetria, dovranno essere mantenute sempre sgombrare, per un'agevole movimentazione anche in caso di incidenti;
11. Le acque di lavaggio, le acque derivanti da eventuali spandimenti o da eventuali operazioni di estinzione degli incendi devono essere convogliate ed opportunamente smaltite ai sensi della normativa vigente;
12. Tutte le aree devono essere identificate da apposita segnaletica con l'indicazione delle attività ivi svolte (R13 o R12) e dei Codici EER;
13. Le aree di messa in riserva dei rifiuti devono essere fisicamente separate, anche mediante barriere mobili, da quelle adibite al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'azienda;
14. Devono essere rispettate le norme che disciplinano la tenuta, l'etichettatura e il deposito temporaneo dei rifiuti
15. I rifiuti devono essere stoccati all'interno di contenitori o vasche o baie. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti;
16. I contenitori e i serbatoi devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, e devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento; devono inoltre essere dotati di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello;
17. Lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;
18. Lo stoccaggio dei pezzi che possono dare origine a percolati deve essere fatto all'interno di appositi contenitori a tenuta stagna, posti sotto una tettoia, mentre i pezzi smontati che non presentano rischi d'inquinamento possono essere stoccati all'interno di appositi cassoni;
19. Tutti i rifiuti solidi e liquidi recuperati e separati tra di loro devono essere smaltiti con ditte autorizzate o con Consorzi;
20. Dovrà essere effettuato il campionamento, delle acque di prima pioggia o di dilavamento del piazzale, in corrispondenza del pozzetto fiscale (SCI), prima dello scarico nel vallone; così per come previsto dal PmC.
21. Per la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade l'impianto, ai sensi delle leggi vigenti; deve essere garantito il rispetto della legge n.447/1995 e ss.mm.ii, nonché il rispetto del D.P.C.M. 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
22. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono essere attivate, inoltre, opportune procedure finalizzate ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali;
23. La gestione operativa degli stoccaggi dei rifiuti dovrà rispettare i requisiti di cui alla Circolare n. 1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"; dandone evidenza nel piano di monitoraggio e controllo;;
24. La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000;
25. È fatto divieto assoluto di esercitare, all'interno dell'area dell'impianto, qualsivoglia altra attività se non quella autorizzata con il presente Decreto, ivi comprese altre attività previste dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
26. È fatto obbligo alla Ditta di predisporre ed inviare alla Prefettura, il Piano di Emergenza Interno (PEI) di cui all'art.26-bis del Decreto legge 04.10.2018 n. 113 convertito nella Legge 1 dicembre 2018 n.132;
27. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura, alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino ambientale del sito.
28. Devono sempre essere rispettate le distanze previste dalle normative vigenti, con particolare riferimento alle fasce di tutela e di rispetto delle fonti di approvvigionamento di acque potabili eventualmente presenti.

Art. 9

Per quanto non modificato con il presente decreto, restano valide le prescrizioni dell'Ordinanza Commissariale n. 939 del 11/10/2006, rinnovata con DDG n. 1784 del 14.11.2011 modificata con DDS n. 604 del 14.05.2015 i.

Art. 10

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art.15 del D.Lgs.205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il d.P.R.151 del 01 agosto 2011.

Art. 11

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile, mediante l'applicativo ORSO, e/o secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 12

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della società (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o di cessione di ramo d'azienda deve essere tempestivamente comunicata a questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 13

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 14

Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii., in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte del Libero Consorzio Comunale di Enna e dell'A.R.P.A. - Struttura Territoriale, dell'A.S.P. e del Comune, per quanto di rispettiva competenza, le disposizioni ed i provvedimenti anche più restrittivi, emanati dagli Enti nel cui territorio opera l'azienda, nonché quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti ambientali, di igiene e di sicurezza sul lavoro.

Il Libero Consorzio Comunale di Enna effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del D.lgs. 152/2006, anche avvalendosi di A.R.P.A.Sicilia.

Art. 15

Si dà atto che, oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011.

Art.16

Ai sensi dell'art.208, c.17-bis, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., si specificano i seguenti elementi identificativi:

- **Ragione sociale dell'impresa:** "F.lli Casale srl" P.IVA: 00454680869
- **Sede legale ed impianto:** Impianto identificato al foglio 27 part. 772 in agro di Villarosa c.da "Meschino mio" S.P. 93 km 0+350;
- **Attività di gestione autorizzata:** operazioni R13, R12 di cui all'allegato C alla parte IV del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- **Rifiuti ammessi in ingresso:** EER 160104* (Tabella all'art. 3 del presente decreto);
- **Quantità autorizzate:** rifiuti pericolosi 3.061 t/anno;
- **Scadenza dell'autorizzazione:** dieci anni dall'emanazione del presente decreto, (termine di cui all'art.1).

Art. 17

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n.21 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. 07.5.2015 n.9.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D. Lgs. 104.2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente

D.D.G. n. _____ del _____

della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito web di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Villarosa, Libero Consorzio Comunale di Enna, A.R.P.A. Sicilia, ASP Enna, Prefettura di Enna, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.I.A., Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 2 Tutela dall'inquinamento Atmosferico e al Servizio 4 di Questo Dipartimento.

L'Assistente

arch. Filippo Bellinghieri

firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93

Il Direttore Generale
Dott. Arturo Vallone



ARTURO
VALLONE
REGIONE
SICILIANA
29.07.2026
11:05:57
GMT+02:00

Il Dirigente del Servizio
Ing. Francesco Arini



FRANCESCO
ARINI
REGIONE
SICILIANA
29.07.2026
11:04:24
GMT+02:00